



CONFINDUSTRIA

**Analisi principali
disposizioni contenute
nella proposta di
revisione della Direttiva
2008/98/Ce relativa ai
rifiuti e Direttiva 94/62/Ce
in materia di imballaggi e
rifiuti di imballaggio**

Maggio 2018

Definizioni (art. 3 Direttiva 2008/98/Ce)

Tra le modifiche apportate all'apparato definitorio della Direttiva 2008/98/Ce assume particolare importanza l'introduzione della definizione di "**rifiuto urbano**" (2ter). Confindustria ha lavorato affinché in tale definizione venisse inserita una esclusione ai rifiuti provenienti da attività produttiva ("*I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione...*") di modo che, in fase di recepimento, questa precisazione possa rappresentare un elemento di certezza nella definizione, a livello nazionale, di criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti prodotti dalle imprese ai rifiuti urbani, ai quali sappiamo che il Minambiente sta lavorando con proprio decreto ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/06. Nelle more di tale decreto, la precisazione può rappresentare un utile riferimento nella complessa interlocuzione delle imprese a livello locale.

Un ulteriore elemento di certezza è rappresentato dall'introduzione della definizione di **rifiuto "non pericoloso"** (2bis). In questo caso, l'azione di Confindustria ha avuto l'obiettivo di evitare che in tale definizione ci fosse il riferimento alla verifica dell'assenza di caratteristiche di pericolo, che avrebbe potuto essere interpretato dagli Stati Membri, in fase di recepimento, con l'obbligo di fare analisi su rifiuti non pericolosi, anche in assenza di "codici a specchio" pericolosi.

Altre definizioni introdotte particolarmente importanti per l'industria sono i "**rifiuti da costruzione e demolizione**" (2quater), "**recupero di materia**" (15bis), "**riempimento**" (17bis), "**regime di responsabilità estesa del produttore**" (21).

Gerarchia dei rifiuti (art. 4 Direttiva 2008/98/Ce)

La nuova direttiva introduce un allegato (IVbis) che individua alcuni esempi di "*strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti*", tra cui tasse per il conferimento in discarica o incenerimento, ma anche meccanismi di tariffazione puntuale come anche il ricorso al Green Public Procurement. Sarà importante, in fase di recepimento, che gli Stati Membri analizzino insieme con gli operatori interessati, gli strumenti più efficaci a definire il collocamento in discarica come operazione assolutamente residuale.

Lo Stato italiano dovrà però fare attenzione all'introduzione di strumenti di natura economica laddove essi abbiano l'obiettivo di rendere più oneroso il conferimento in discarica senza fornire alle imprese la concreta alternativa. Il riferimento è in particolare ai rifiuti che originano da operazioni di trattamento, tipicamente riciclo. L'industria infatti, attenta a riciclare il più possibile e con standard elevati, si troverebbe poi nella condizione o di veder tassati i rifiuti che non può far altro che conferire in discarica, o ancor peggio, non avere proprio impianti a disposizione sul territorio nazionale, dipendendo in tal modo dal potere di mercato di impianti esteri.

Sottoprodotti ed End of waste (art. 5 e 6 Direttiva 2008/98/Ce)

Il nuovo testo comunitario interviene sulle definizioni oggi esistenti in materia di sottoprodotti (art. 5) ed End of waste (art. 6)

In materia di **sottoprodotti**, Confindustria ha lavorato affinché l'eventuale potestà legislativa rimanga prioritariamente a livello UE e, in subordine a livello nazionale, purché limitata a "sostanze o oggetti specifici".

Anche in materia di **End of waste** (art. 6), Confindustria si è attivata affinché rimanesse in capo agli Stati Membri, benché in subordine alla definizione di criteri a livello UE, la possibilità di emanare decreti nazionali (come è previsto nel testo oggi vigente), ma ha anche sostenuto la proposta del Governo Italiano di inserire a livello europeo la legittimazione del regime "italiano" (*comma 4*), basato su autorizzazioni rilasciate su base locale, che, a oggi, ci hanno permesso di raggiungere livelli di riciclo che hanno permesso alle imprese italiane di essere leader in Europa. Tale meccanismo potrebbe fornire fin da ora certezza rispetto al recente pronunciamento del Consiglio di Stato che ha di fatto rimesso in discussione le autorizzazioni rilasciate a livello locale (si veda la nostra comunicazione del 2 marzo 2018).

Responsabilità estesa del produttore (art. 8 Direttiva 2008/98/Ce)

La nuova direttiva interviene in maniera sostanziale su tale principio, già peraltro contenuto nell'art. 8 della Direttiva oggi vigente, attraverso l'introduzione di un'apposita

definizione (“una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”), modifiche a tale articolo e l’introduzione del nuovo art. 8a.

Confindustria ha lavorato affinché le modifiche introdotte all’**art. 8** lascino in capo agli Stati Membri la scelta se e come declinare tale principio, in modo da salvaguardare i sistemi (individuali e collettivi) che hanno garantito all’Italia in questi anni di gestire determinati flussi di rifiuti.

Anche nella definizione di “**Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore**” (art. 8a), si è lavorato affinché sia possibile, per gli Stati Membri, derogare a tali requisiti che, in alcuni casi, risultano gravosi per il produttore, ad esempio laddove si chiede allo stesso di coprire costi (*comma 4*) per quelle fasi di gestione del rifiuto per le quali lo stesso non è in grado di intervenire per rendere il processo più efficiente e in definitiva “*cost reflective*” (il riferimento è in particolare alla fase di raccolta dei rifiuti provenienti dal circuito urbano).

Prevenzione dei rifiuti (art. 9 Direttiva 2008/98/Ce)

La proposta modifica l’articolo oggi esistente inserendo una serie di misure in capo agli Stati Membri per ridurre al minimo la produzione di rifiuti. Pur condividendo la finalità dell’articolo, l’attenzione dell’industria si è focalizzata soprattutto sull’opportunità di non imporre in maniera stringente la riduzione del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e prodotti, poiché a oggi non sempre è possibile sostituire tali sostanze e materiali mantenendo intatti determinati standard in materia di tutela della salute e sicurezza richiesta dalla normativa di riferimento.

Obiettivi di gestione dei rifiuti (art. 11 Direttiva 2008/98/Ce art. 6 Direttiva 94/62/Ce)

La proposta comunitaria interviene sugli articoli oggi vigenti che contengono gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclo sui rifiuti urbani e da costruzione e demolizione (art. 11 Direttiva 2008/98/Ce) e gli obiettivi di riciclo sui rifiuti di imballaggio (art. 6

Direttiva 94/62/Ce), proponendo obiettivi al 2025 e al 2030, riassunti nella tabella riportata di seguito, a cui va aggiunto il fatto che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani (e assimilati) riciclati dovrà essere minimo 65% e i rifiuti collocati in discarica ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore.

	31/12/2008 (oggi vigenti)	31/12/2025	31/12/2030
Totale imballaggi	55%	65%	70%
<i>Plastica</i>	22,5%	50%	55%
<i>Legno</i>	15%	25%	30%
<i>Metalli ferrosi</i>	60%	70%	80%
<i>Alluminio</i>		50%	60%
<i>Vetro</i>	60%	70%	75%
<i>Carta e cartone</i>	60%	75%	85%
Urbani (e assimilati)	50% (al 2020)	55%	60%
Costruzione & Demolizione	70% (al 2020)	-	-

Confindustria ha lavorato per definire obiettivi ambiziosi, ma che tengano conto del progresso tecnologico e della fattibilità dal punto di vista economico. I valori definitivamente approvati rappresentano un compromesso tra la proposta del Consiglio UE e le richieste molto più ambiziose da parte del Parlamento. Inoltre, viene comunque introdotto un sistema di deroghe per gli Stati Membri, che può incidere tanto sull'orizzonte temporale che sulle percentuali da raggiungere.

L'industria è particolarmente interessata ai nuovi obiettivi sulla gestione degli imballaggi. Anche in considerazione del fatto che il recupero energetico - che per alcune frazioni merceologiche rappresenta una soluzione importante in alternativa alla discarica - non concorre agli obiettivi, è necessario quindi lavorare ulteriormente sulla qualità del materiale raccolto e sull'innovazione tecnologica, assistendo le imprese nella ricerca di nuove soluzioni che rendano ancor più riciclabili gli imballaggi.

Metodologia di calcolo per il conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti (art. 11bis Direttiva 2008/98/Ce e art. 6a Direttiva 94/62/Ce)

Il nuovo testo comunitario introduce nuovi articoli per definire regole di calcolo degli obiettivi in materia di gestione di rifiuti (Direttiva 2008/98/Ce, art. 11a) e degli specifici obiettivi per la gestione dei rifiuti di imballaggio (Direttiva 94/62/Ce, art. 6a).

L'approccio seguito è comune ai due articoli e, di fatto, chiarisce che il peso dei rifiuti da prendere in considerazione è quello dei rifiuti che *“dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrasformati in prodotti, materiali o sostanze”*. Per ottenere il valore percentuale, il quantitativo di rifiuti va diviso, nel caso dei rifiuti urbani, sui rifiuti prodotti, e, nel caso degli imballaggi, per il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti, il quale può essere considerato *“equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno”* su base nazionale.

Le due disposizioni comunitarie prevedono, anche in questo caso, un sistema di deroghe che consente agli operatori di considerare il peso “*dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:*

- a) *tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;*
- b) *il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati”.*

Tale impostazione, frutto di una complessa negoziazione, è condivisibile, perché consente di cogliere la complessità e varietà dei diversi flussi di rifiuto.

Per ulteriori info:

- <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0114+0+DOC+PDF+V0//IT> (proposta di revisione direttiva 2088/98/Ce relativa ai rifiuti)
- <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0112+0+DOC+PDF+V0//IT> (proposta di revisione direttiva 94/62/Ce relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio)
- <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0115+0+DOC+PDF+V0//IT> (proposta di revisione direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti)
- Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0113+0+DOC+PDF+V0//IT> (proposta di revisione direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)